



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.112

OGGETTO:

“Servizio di cattura e custodia cani randagi e vaganti sul territorio comunale – affidamento ed approvazione schema di convenzione ”

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Partecipa in collegamento da remoto l'Assessore Silvia Migliore e sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Servizio di cattura e custodia cani randagi e vaganti sul territorio comunale – affidamento ed approvazione schema di convenzione”**

PREMESSO CHE:

- la legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede l’obbligo per i Comuni, singoli o associati, di provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di idonee strutture con funzione di canile rifugio per cani;
- la legge regionale n. 34 del 26/07/1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione e il regolamento di esecuzione approvato con DPGR 4359 dell’11/11/1993 ribadiscono l’obbligo per i comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

DATO ATTO CHE:

- il comune di Santena non è dotato di alcuna struttura destinata a canile sanitario comunale;
- negli anni scorsi, l’erogazione dei servizi di gestione del canile sanitario e di cattura e custodia temporanea dei cani catturati randagi sul territorio comunale è stata garantita in collaborazione con strutture private con funzioni di rifugio appartenenti al territorio dell’ASLTO5 ;
- è scaduta l’ultima convenzione stipulata con la ditta affidataria dei servizi in argomento;
- l’attuale appaltatore, rientra tra i gestori di “canili rifugio” abilitati dall’ASL competente per il territorio ed è ubicato ad una distanza compatibile con le esigenze di trasporto dell’accolappiatore incaricato ed è inoltre facilmente raggiungibile dalla cittadinanza per le eventuali visite finalizzate all’adozione degli animali;
- la peculiarità del servizio, deve innanzitutto tenere conto del benessere dell’animale e che una vicina individuazione della struttura consente di evitare lunghi trasferimenti dei cani, spesso causa di turbamento dell’equilibrio fisico e comportamentale dell’animale;
- per l’espletamento dei servizi sopra descritti, la ditta C.F.A. sas di Moncalieri, indipendentemente dagli interventi di cattura, di soccorso/cura, di recupero/smaltimento,



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

nonché per la disponibilità annua di un posto box rifugio ha proposto una spesa annuale determinata in un costo per abitante pari a 0,40 €/abitante calcolato sui residenti totali e risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

DATO ATTO ALTRESÌ che la ditta C.F.A. S.a.s. di Moncalieri ha comunicato la conferma delle condizioni economiche applicate in precedenza e considerato che la stessa ditta ha operato per l'Amministrazione Comunale con esito soddisfacente e senza l'attivazione di nessun contenzioso;

RITENUTO che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre la continuazione del servizio di cui trattasi, per tre anni, anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;

RITENUTO ALTRESÌ necessario formalizzare a termini di legge con apposita nuova convezione i servizi in oggetto;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI AFFIDARE** i servizi in oggetto alla ditta C.F.A. Sas di Corso Savona 140 – 10024 Moncalieri (TO) - P.IVA 10251350012.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2. **DI APPROVARE** lo schema di convezione composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della Legge n.241/90 –Capo II è individuato nel Responsabile Area Tecnica arch. Marcello DIMONTE.
4. **DI INDIVIDUARE** a tal proposito, la voce di bilancio 09.02.1 cap. 1572/99 avente la seguente denominazione: “*Lotta al randagismo L.34/93*” piano dei conti U.1.03.02.15.011 del Bilancio 2023/2025 – gestione ed esigibilità 2023.
5. **DI STABILIRE CHE** i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.